

- di autorizzare la Dirigente della P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi, ad apportare eventuali modifiche all'esigibilità delle risorse al fine di procedere alla corretta imputazione della spesa in fase di concessione dei relativi contributi.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs 33/2013.

DELIBERA

- di approvare i criteri di accesso agli interventi di cui alla DGR 207 del 25 febbraio 2019 "POR Marche FSE 2014/2020. Priorità di investimento 8.11 -Giovani e Priorità 8.1 - Occupazione: Borse di ricerca giovani laureati under 30, Borse lavoro adulti over 30 e aiuti alle assunzioni. Euro 11.812.000,00" riportati nell'Allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione;
- di confermare che la copertura finanziaria dell'onere derivante dalla applicazione del presente atto, intesa come disponibilità, è stata attestata con DGR 207 del 25/02/2019, per un importo complessivo pari ad euro **11.812.000,00** ed è garantita dalle risorse del POR FSE 2014/2020, sui capitoli del Bilancio di Previsione 2019/2021, annualità 2019 e 2020, come di seguito indicato:

Deliberazione n. 426 del 15/04/2019

Criteri di accesso agli interventi di cui alla DGR 207 del 25/02/2019 - POR Marche FSE 2014/2020. Priorità di investimento 8.ii - Giovani e Priorità 8.i - Occupazione: Borse di ricerca giovani laureati under 30, Borse lavoro adulti over 30 e aiuti alle assunzioni. Euro 11.812.000,00.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Capitolo	TOTALE (€)	Annualità 2019 (€)	Annualità 2020 (€)
2150410071	3.600.000,00	2.880.000,00	720.000,00
2150410072	2.520.000,00	2.016.000,00	504.000,00
2150410073	1.080.000,00	864.000,00	216.000,00
2150410031	306.000,00	244.800,00	61.200,00
2150410030	214.200,00	171.360,00	42.840,00
2150410029	91.800,00	73.440,00	18.360,00
2150410016	2.000.000,00	600.000,00	1.400.000,00
2150410021	1.400.000,00	420.000,00	980.000,00
2150410013	600.000,00	180.000,00	420.000,00
TOTALE GENERALE	11.812.000,00	7.449.600,00	4.362.400,00

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013.

ALLEGATO A

“**Criteri di accesso** agli interventi di cui alla DGR 207 del 25 febbraio 2019 “POR Marche FSE 2014/2020. Priorità di investimento 8.II –Giovani e Priorità 8.I – Occupazione: Borse di ricerca giovani laureati under 30, Borse lavoro adulti over 30 e aiuti alle assunzioni. Euro 11.812.000,00” riportati nell’Allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione”

Criteri di Accesso**Destinatari -Soggetti Ospitanti****Destinatari Under 30 - Intervento 1 Assegnazione Borse di Ricerca**

Soggetti che al momento della presentazione della domanda di partecipazione siano:

1. -Residenti nella Regione Marche;
2. Età non superiore a 30 anni compiuti (29 anni e 364 giorni);
3. -Possesso della laurea triennale e /o magistrale e/o titoli equivalenti e/o equiparati ai sensi della normativa vigente;
 - *-Per gli Immigrati extracomunitari: Essere al momento della presentazione della domanda in possesso della dichiarazione di valore del titolo di studio, rilasciata dall’ ambasciata Italiana del paese di origine;*
 - *-Per i Cittadini UE – Per i titolari di documento di soggiorno con status di rifugiato o di protezione sussidiaria: Essere al momento della presentazione della domanda in possesso della dichiarazione di equipollenza/di equivalenza del titolo di studio rilasciata dall’Ufficio Scolastico Regionale;*
4. -Essere nella condizione di “Disoccupazione” ai sensi del D.lgs. 150/2015 ss.mm. e integrazioni, tale condizione deve permanere anche per tutta la durata della borsa di ricerca in caso di assegnazione della stessa;
5. -Non essere percettore di alcun ammortizzatore sociale, tale condizione deve permanere anche per tutta la durata della borsa;
6. -Aver sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato con uno dei Centri per l’Impiego della Regione Marche ai sensi D.lgs 150/2015 art 20 comma 3 lett a) e b);

Destinatari Over 30 - Intervento 2 Assegnazione Borse lavoro

Soggetti che al momento della presentazione della domanda di partecipazione siano:

1. Residenti nella Regione Marche;
2. Aver compiuto i 30 anni di età;
3. Essere in possesso del diploma di scuola di secondo grado (scuola media inferiore e/o superiore);

- --Per gli Immigrati extracomunitari: Essere al momento della presentazione della domanda in possesso della dichiarazione di valore del titolo di studio, rilasciata dall'ambasciata Italiana del paese di origine;
 - -Per i Cittadini UE – Per i titolari di documento di soggiorno con status di rifugiato o di protezione sussidiaria: Essere al momento della presentazione della domanda in possesso della dichiarazione di equipollenza/di equivalenza del titolo di studio rilasciata dall'Ufficio Scolastico Regionale;
4. -Essere nella condizione di "Disoccupazione" ai sensi del D.lgs. 150/2015 ss.mm. e integrazioni, tale condizione deve permanere anche per tutta la durata della borsa di ricerca in caso di assegnazione della stessa;
 5. Non essere percettore di alcun ammortizzatore sociale, tale condizione deve permanere anche per tutta la durata della borsa;
 6. Aver sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato con uno dei Centri per l'Impiego della Regione Marche ai sensi D.lgs 150/2015 art 20 comma 3 lett a) e b);

Soggetti Ospitanti Intervento 1 Assegnazione Borse di Ricerca e Intervento 2 Assegnazione Borse lavoro**Requisiti da possedere e dichiarare da parte del Soggetto Ospitante al momento della presentazione della domanda da parte del borsista ospitato:**

Sono ritenuti Soggetti Ospitanti nei riguardi degli interventi 1 - 2:

- I datori di lavoro privati;
- I professionisti;
- Le imprese;
- Le associazioni e le organizzazioni senza fine di lucro.

Iscritti nei pubblici registri stabiliti per ogni categoria dalla legge di riferimento, che abbiano sede operativa all'interno del territorio regionale e che siano in possesso di codice fiscale e/o partita iva.

Sono esclusi in qualità di Soggetti Ospitanti gli Enti Pubblici e le Società Partecipate a controllo pubblico che riguardo il personale debbono effettuare procedure selettive ai sensi del Dlgs n. 175/16.

Sono esclusi in qualità di soggetti ospitanti i datori di lavoro che svolgono attività stagionali, i soggetti che applicano esclusivamente contratti di lavoro domestico a domicilio e stagionale.

Garanzie

I Soggetti Ospitanti nei riguardi degli interventi 1 - 2:

Devono Assicurare ogni borsista ospitato per l'intera durata della borsa, presso l'INAIL a garanzia degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e presso idonea compagnia assicurativa a garanzia della responsabilità civile verso terzi (RCT).

Devono garantire al borsista idoneo trattamento previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Devono nominare e indicare un tutor interno che garantisca l'attuazione del progetto di borsa e il raggiungimento degli obiettivi formativi programmati.

Ulteriori Requisiti

Sede operativa ubicata nel territorio della Regione Marche;

Esser In regola con l'applicazione del CCNL (Non avere e non aver subito provvedimenti da parte delle autorità competenti in materia di lavoro negli ultimi 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda);

Essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi e assicurativi;

Essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Non avere e no aver subito provvedimenti da parte delle autorità competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ultimi 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda);

Essere in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie - quote di riserva - previste dalla Legge n. 68 del 12/03/1999 e s. m., senza il ricorso all'esonero previsto dall'art. 5, comma 3 della legge medesima.

Limiti Numerici

Il numero di borse che si possono ospitare nei riguardi degli interventi 1 - 2 è calcolato in proporzione alle dimensioni dell'unità operativa (sede di svolgimento della borsa lavoro) del soggetto ospitante, nei limiti di seguito indicati:

- n. 1 borsa lavoro per le unità operative da 0 a 5 dipendenti, a tempo indeterminato o a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto (TD) sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio.
- n. 2 borse lavoro per le unità operative da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto (TD) sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio.
- n. 3 borse lavoro per le unità operative con più di 20 dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto (TD) sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio.

Nel caso di studio professionale associato, i borsisti che possono essere ospitati nello stesso periodo, non possono superare il numero di Partite I.V.A. attribuite presso lo stesso studio associato.

Nel conteggio del numero di borse che si possono ospitare debbono essere calcolate oltre alle Borse afferenti alle linee guida regionali (borse lavoro e borse di ricerca), anche i tirocini extracurricolari regolati dalla DGR n. 1474/17 in quanto ritenuti interventi analoghi.

Il rispetto del limite numerico deve essere garantito al momento dell'avvio della borsa e per tutta la durata della stessa.

Condizioni - Destinatari interventi 1 e 2 e Soggetti Ospitanti

Tra i destinatari delle borse e i soggetti ospitanti devono essere garantite le seguenti condizioni:

- a) Tra il candidato borsista e il soggetto ospitante non devono essere stati instaurati, rapporti di lavoro di natura subordinata e parasubordinata, anche in missione con contratto in somministrazione, negli ultimi quattro anni antecedenti la domanda di borsa e gli stessi non devono attivare rapporti di lavoro fino al termine di durata della borsa o comunque in assenza di interruzione definitiva della stessa.
- b) Tra il candidato borsista e il soggetto ospitante non devono essere stati instaurati precedentemente alla domanda di borsa rapporti di borsa/tirocinio extracurricolare negli ultimi quattro anni antecedenti la domanda di borsa.
- c) Tra il candidato borsista e il soggetto ospitante non devono intercorrere relazioni di familiarità con la persona fisica proprietaria, titolare o socio dell'impresa/studio/associazione ospitante, secondo la definizione dell'art. 230 bis c.c. Per familiarità si intende: il coniuge, i parenti entro il terzo grado gli affini entro il secondo. Nel caso di società cooperative e associazioni il rapporto di parentela s'intende riferito ai soli soci amministratori.